

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

La liquidazione dei compensi per gli interpreti e i traduttori giudiziari

per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale

Premessa.

Il compenso è disciplinato dal menzionato **D.P.R. 30 maggio 2002 n.115/2002** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 – Supplemento Ordinario n. 126 (Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002).

La normativa è stata integrata con il **D.M. 30 maggio 2002**, recante l'"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002.

Le vacazioni.

Da segnalare che, oltre al **D.P.R. n.115/2002**, resta in vigore la tariffa prevista dall'art. 4 legge 8 luglio 1980 n.319.

Onorari commisurati al tempo (art. 1, D.M. 30 maggio 2002)

Gli onorari di cui all'art. 4 legge 8 luglio 1980 n. 319, sono determinati nella misura di

euro 14.68 per la prima vacazione

□ e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive fino alla fine dell'incarico.

Ogni vacazione corrisponde a 2 ore di lavoro.

Non si possono liquidare più di 4 vacazioni al giorno per ciascun incarico (ossia: otto ore al giorno per incarico):

- l'onorario per la vacazione può essere **raddoppiato** quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni (art.4 legge n.319/1980);
- può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a 15 giorni (art.4, comma 2 legge n.319/80);
- per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio (art.52 D.P.R. n.115/2002);
- se il magistrato dichiara l'urgenza con decreto motivato, l'onorario tabellare può essere aumentato fino al 20% (art.51, comma 2 D.P.R. n.115/2002);
- se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (art. 52 del D.M. 30/05/2002, G.U. 182 del 05/08/2002).

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto, è dovuto interamente.

Riassumendo:
Si può chiedere il raddoppio dell'onorario tabellare se
 □ il termine concesso è fino a cinque giorni; □ la prestazione riveste carattere di particolare complessità, difficoltà e importanza.
a prestazione riveste carattere di particolare complessita, difficenta e importanzan
Si può chiedere un aumento fino al 50% se ☐ il termine concesso è fino a quindici giorni
Si può chiedere un aumento del 20% se
☐ il lavoro è stato dichiarato urgente con apposito decreto.
Esempio 1
Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un termine di quattro giorni:
il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a sedici vacazioni (4x4)
raddoppiate per termine inferiore a cinque giorni € 14,68 (prima vacazione) + 8,15 x 15 (vacazioni successive) x 2 (raddoppio per termine < o = 5 gg.) = €
273,86 lordi
2/3,00 tot ut
Esempio 2
Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un termine di quattordici giorni:
☐ il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a cinquantasei vacazioni
(14x4) cui si aggiunge un aumento fino al 50%. € 14,68 (prima vacazione) + 8,15 x 55 (vacazioni successive) + 50% (raddoppio per termine < o = 5 gg.) = €
694,39 lordi
094,39 lordi
L'istanza di liquidazione.
Le spettanze sono corrisposte su domanda degli interessati presentata all'autorità competente ai sensi degli
articoli 165 e 168 (art. 71 D.P.R. n.115/2002)
La domanda è presentata a pena di decadenza:
☐ trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
dell incarico degli ausman dei magistrato,
Per quanto concerne gli incarichi di:
□ ascolto
□ interpretazione
□ traduzione di intercettazioni telefoniche in lingua straniera, gli interpreti dovranno formare un'unica
richiesta di liquidazione a vacazione per l'intera durata dell'assistenza agli apparecchi (Circolare nr. 559 del
26 maggio 1995). Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti/traduttori, devono essere compilate mediante
apposito modulo (pubblicato sul sito della Procura).
All'istanza di liquidazione devono essere necessariamente allegati i giustificativi in originale per la
liquidazione delle spese di viaggio.

Il termine di presentazione delle istanze di liquidazione è di 100 giorni (art.71 D.P.R. n. 115/2002) e devono essere depositate alla fine dell'espletamento dell'incarico.

Cuneo, 14 agosto 2019.

Il Procuratore della Repubblica – Onelio Dodeyo

2